

## 5° BLOCCO-APPROFONDIMENTI

### **IN CAMPO...LA NUOVA PAC**

#### **Una svolta non solo normativa per tutto il settore agricolo**

**Dal 15 maggio 2005, data entro cui e' stato fissato il termine per la presentazione delle domande del premio unico da parte degli agricoltori, si entra ufficialmente e definitivamente nel nuovo regime di aiuti all'agricoltura, la nuova PAC .**

Dall'Europa comunitaria un importante segnale, definito "*Una Politica per il futuro*".

Fin dalla sua creazione, la politica agricola comune ha dato prova di flessibilità e adattabilità di fronte all'emergere di nuove sfide. Nei primi anni, il suo obiettivo principale, fissato dall'articolo 39 del trattato, era quello di un rapido aumento della produttività agricola. Questa impostazione ha dato presto buoni frutti. Il successo è stato infatti tale che, in breve tempo, l'intervento della PAC è stato invocato per gestire le eccedenze produttive di taluni settori. Le misure prese a tal fine sono volte a ridurre l'offerta tramite l'applicazione di restrizioni quantitative. In tempi più recenti, la PAC ha adottato una nuova strategia che si fonda su due elementi: ridurre i prezzi istituzionali dei prodotti più importanti e compensare il conseguente impatto di questi tagli sui redditi dei produttori tramite pagamenti diretti. Questa impostazione è alla base della riforma del 1992, che ha ottenuto un notevole successo sia in termini di equilibrio di mercato che per quanto riguarda la stabilizzazione dei redditi agricoli.

Nel 1995, durante il Consiglio europeo di Madrid, la Commissione ha presentato agli Stati membri una nuova strategia agricola, definita in una prospettiva di lungo termine. Il documento metteva in evidenza la necessità di un ulteriore adeguamento della PAC, da operare partendo dall'impostazione avviata nel 1992, ma includendo altresì lo sviluppo di una strategia globale che tenesse anche conto delle esigenze delle comunità rurali europee. Nel novembre 1996, la Commissione ha presentato la prima relazione sulla coesione, in cui si pronunciava a favore di una riforma della PAC fondata su un più deciso orientamento dei prezzi istituzionali in funzione del mercato e su un'impostazione integrata e plurisettoriale dello sviluppo rurale. Essa raccomandava inoltre che l'Unione europea si sforzasse di valorizzare il potenziale economico e ambientale delle zone rurali nonché la loro capacità di fornire occupazione.

Nel luglio 1997, per tracciare gli orientamenti del periodo successivo al 2000, la Commissione ha presentato "Agenda 2000", un documento programmatico sul futuro della politica dell'Unione contenente proposte per la riforma della politica agricola comune. Tali proposte hanno preso a fondamento i risultati positivi della riforma del 1992, tenendo tuttavia conto anche delle nuove sfide e opportunità cui saranno confrontate l'agricoltura e le economie rurali comunitarie all'alba del nuovo millennio.

## **Una risposta alle nuove sfide**

L'iniziativa della Commissione per una riforma radicale della politica agricola guarda sia all'interno che all'esterno delle frontiere comunitarie. I principali fattori di origine esterna includono la crescente domanda mondiale di generi alimentari, una maggiore liberalizzazione globale degli scambi e le nuove prospettive offerte dall'ampliamento dell'Unione verso est. Sul fronte interno esistono quattro fattori principali. In primo luogo, per alcuni settori esiste il rischio concreto di un ritorno a squilibri di mercato. In secondo luogo, il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, affida al legislatore comunitario il compito di integrare la dimensione ambientale all'insieme della normativa. In terzo luogo, la PAC deve tener conto dell'accresciuto interesse del consumatore per la sicurezza degli alimenti, la qualità dei prodotti e il benessere degli animali. Infine, la PAC deve adeguarsi per rispondere alle esigenze di un maggiore decentramento, di una maggiore trasparenza e di una semplificazione delle norme.

Nel formulare i propri orientamenti, la Commissione ha identificato una serie di priorità:

- garantire la competitività del settore agricolo dell'Unione sia sul mercato comunitario che sui mercati esterni in espansione;
- promuovere pratiche agricole che contribuiscano alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- contribuire al sostegno dei redditi agricoli incentivando nel contempo lo sviluppo dell'economia rurale nel suo insieme.

Le proposte sono state elaborate sulla base di analisi di esperti e previsioni relative alla dinamica dei mercati a livello comunitario e mondiale. Esse sono state oggetto di un ampio dibattito sia in seno alle istituzioni europee, sia nel corso di incontri con rappresentanti delle categorie socio-professionali e di altre parti interessate.

## **Preservare il modello agricolo europeo**

Il pacchetto di riforme presentato dalla Commissione comprende una serie completa di proposte destinate a promuovere, nei prossimi anni, lo sviluppo di un settore agricolo europeo più moderno ed efficiente. L'obiettivo è quello di preservare, in una prospettiva di lungo termine, il ruolo dell'attività agricola quale fulcro di un ambiente rurale vitale. La nuova politica non riguarda pertanto esclusivamente i produttori agricoli, ma anche la popolazione rurale in senso lato, i consumatori e la società nel suo complesso.

La nuova politica si sforzerà di promuovere:

- un settore agricolo competitivo, capace di sfruttare le opportunità esistenti sui mercati mondiali senza eccessive forme di sostegno, garantendo nel contempo un equo tenore di vita alla comunità rurale;
- metodi di produzione sicuri, in grado di fornire prodotti di qualità che soddisfino le richieste del consumatore;
- la diversità, riflesso delle ricche tradizioni della produzione alimentare europea;
- la salvaguardia di comunità agricole dinamiche, in grado di generare opportunità di occupazione per la popolazione rurale;
- un settore agricolo compatibile con le esigenze ambientali, che contribuisca alla salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio naturale e che preservi la bellezza del paesaggio;
- una strategia più semplice e comprensibile, che stabilisca una netta distinzione tra le decisioni da prendere congiuntamente a livello comunitario e quelle che dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri;
- una politica agricola che indichi chiaramente il nesso tra il sostegno pubblico e la gamma di servizi offerti dalla comunità rurale all'insieme della società.

In sintesi, la nuova politica intende salvaguardare il modello specifico di agricoltura che costituisce un elemento essenziale del patrimonio europeo; tale modello riconosce la natura multifunzionale dell'agricoltura europea e la molteplicità di benefici che da essa derivano.

### **La nuova PAC: concorrenziale, sostenibile e incentrata sulla qualità**

L'accordo politico raggiunto dal Consiglio nel marzo di quest'anno, e le conclusioni sull'Agenda 2000 successivamente espresse dal vertice di Berlino nello stesso mese, hanno condotto all'adozione di dieci nuovi regolamenti e alla determinazione degli stanziamenti per la riforma del settore agricolo. Il bilancio agricolo sarà mediamente ridotto a 38 miliardi di euro all'anno per le politiche di mercato (incluse le misure veterinarie e fitosanitarie) e a 4,3 miliardi di euro per le misure di sviluppo rurale.

I nuovi regolamenti (REG.CE 1259/1999 e REG.CE 1493/1999), che ad eccezione di quello sul latte entreranno in vigore a partire dal 2000, riguardano i settori dei seminativi, delle carni bovine, del latte e del vino, il nuovo inquadramento dello sviluppo rurale, le norme orizzontali per i regimi di sostegno diretto e il finanziamento della PAC. A questo elenco vanno aggiunti i regolamenti modificati relativi ai settori dell'olio d'oliva e del tabacco, sebbene la loro adozione non rientri nel pacchetto di riforme dell'Agenda 2000. Un regime di transizione per l'olio d'oliva è stato introdotto nel novembre 1998 in attesa delle riforme più radicali previste per il 2001 ed è stata avviata una sostanziale riforma del settore del tabacco, intesa ad incentivare la produzione comunitaria di varietà di tabacco di qualità superiore e a rafforzare la tutela dell'ambiente.

Benché per taluni aspetti gli orientamenti effettivamente approvati non abbiano la portata di quelli inizialmente proposti, essi costituiscono comunque la riforma più radicale e ambiziosa mai intrapresa nella storia della PAC. Si tratta di un deciso passo avanti verso un sostegno all'economia rurale nel suo insieme piuttosto che alla sola produzione agricola, così che gli agricoltori vengano compensati non solo per ciò che producono ma anche per il loro contributo generale alla società.

In particolare, la riforma prevede quanto segue:

- 1. Riduzione dei prezzi istituzionali per promuovere la competitività**  
I prezzi di sostegno dei mercati saranno ridotti in misura compresa tra il 15% per i cereali e il 20% per le carni bovine. Una riduzione del 15% interesserà il settore del latte a partire dalla campagna 2005/2006. Le riduzioni saranno introdotte gradualmente al fine di confrontare più direttamente gli agricoltori europei con i prezzi del mercato mondiale, contribuendo in tal modo ad incrementare la competitività dei prodotti agricoli sui mercati nazionali e mondiali, con effetti positivi sulla domanda interna e sulle esportazioni. Cosa altrettanto importante, i cambiamenti contribuiranno alla progressiva integrazione dei nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale.
- 2. Un equo tenore di vita per la comunità agricola**  
La riduzione dei prezzi istituzionali sarà in parte compensata da un aumento dei pagamenti diretti, il che contribuirà a garantire agli agricoltori un equo tenore di vita. Il passaggio dal sostegno dei prezzi al sostegno diretto al reddito implica un'ulteriore separazione tra aiuti e produzione..
- 3. Rafforzare il ruolo dell'Unione nel contesto degli scambi internazionali**  
Un maggiore adeguamento alla realtà dei mercati consentirà di aprire la strada all'integrazione di nuovi Stati membri e di rafforzare la posizione dell'Unione nell'ambito del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC. Come affermato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, "le decisioni adottate in materia di riforma della PAC nel quadro dell'Agenda 2000 costituiranno elementi essenziali per la definizione del mandato di negoziato della Commissione per i futuri negoziati commerciali multilaterali in ambito OMC".
- 4. La qualità in primo piano**  
La riforma tiene pienamente conto delle crescenti preoccupazioni dei consumatori circa la qualità e la sicurezza degli alimenti, la tutela ambientale e il benessere degli animali negli allevamenti. Il rispetto di standard minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali è imprescindibile sia nel contesto del sostegno ai mercati che in quello della nuova politica di sviluppo rurale.
- 5. Integrazione di obiettivi ambientali nella PAC**  
Gli Stati membri devono adottare le misure ambientali che ritengono appropriate. Per adempiere a quest'obbligo, essi dispongono di tre possibili opzioni. In primo luogo, possono limitarsi ad applicare adeguate misure agroambientali nell'ambito di programmi di sviluppo rurale. In seconda ipotesi, possono effettuare pagamenti diretti nel quadro delle organizzazioni di mercato, a condizione che vengano osservati i requisiti ambientali generalmente applicabili. Infine, possono subordinare la concessione di tali pagamenti al rispetto di determinate condizioni ambientali.

Negli ultimi due casi, una riduzione proporzionale dei pagamenti o la revoca degli stessi devono essere applicate in caso di inadempienza.

## 6. **Un nuovo contesto per lo sviluppo rurale: il secondo pilastro della PAC**

La nuova politica di sviluppo rurale è volta alla creazione di un contesto coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee. Essa integrerà le riforme introdotte nei settori di mercato promuovendo un settore agricolo concorrenziale e plurifunzionale nel quadro di una strategia completa e integrata di sviluppo rurale.

Principi fondamentali della nuova politica di sviluppo rurale sono il decentramento delle responsabilità - a vantaggio della sussidiarietà e del partenariato - e la flessibilità di programmazione basata su un "menù" di azioni adattate e applicate in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri. Come pacchetto coerente di misure, essa si pone tre obiettivi principali:

- rafforzare il settore agricolo e forestale (quest'ultimo per la prima volta riconosciuto come parte integrante della politica di sviluppo rurale);
- migliorare la competitività delle zone rurali;
- salvaguardare l'ambiente e tutelare il patrimonio rurale dell'Europa.

Le misure agroambientali costituiscono l'unico elemento obbligatorio della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale e rappresentano dunque un decisivo passo avanti verso il riconoscimento del ruolo dell'agricoltura nella salvaguardia e nel miglioramento del patrimonio naturale europeo. Il regime agroambientale incoraggerà gli agricoltori ad introdurre, o continuare ad utilizzare, pratiche agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali.

## 7. **Gestione decentralizzata**

I pagamenti diretti ai produttori sono stati organizzati diversamente rispetto al 1992. Parte di quelli relativi ai settori delle carni bovine e dei prodotti lattiero-caseari assumeranno la forma di una dotazione finanziaria nazionale a carico del FEAOG, che gli Stati membri potranno ripartire in funzione di priorità nazionali o regionali specifiche. Ciascuno Stato membro potrà assegnare le risorse liberamente, nel rispetto di determinati criteri comunitari volti ad impedire distorsioni della concorrenza

## 8. **Ulteriore semplificazione**

La riforma della PAC contiene importanti elementi di semplificazione in vari settori. Nel settore vitivinicolo, ad esempio, c'è ora un unico regolamento laddove prima ce n'erano ventitré, in quello dello sviluppo rurale, un unico regolamento ha sostituito i nove esistenti. La Commissione ha tuttavia cercato di favorire la semplificazione anche decentrando, razionalizzando e snellendo le procedure di programmazione.

Concludendo, la nuova riforma contribuirà allo sviluppo di un'agricoltura autenticamente plurifunzionale, sostenibile e competitiva, che consentirà inoltre di garantire il futuro delle più fragili regioni rurali. Essa riconosce il contributo fondamentale dell'agricoltura per la conservazione dello spazio rurale e naturale e per il dinamismo della vita rurale. Essa tenta inoltre di rispondere alle preoccupazioni del consumatore in materia di sicurezza e qualità degli alimenti e di benessere degli animali. La riforma della PAC intende infine assicurare la protezione e il miglioramento dell'ambiente rurale per le generazioni future.

Il presente documento illustra nei dettagli i diversi elementi della riforma della PAC.

Esso esamina le decisioni adottate nel contesto dell'Agenda 2000 nonché il nuovo inquadramento normativo per i settori del tabacco e dell'olio d'oliva.

\*\*\*\*\*

## **Allegati tecnici**

### **Seminativi**

Il settore dei seminativi comprende i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche (COP). Queste produzioni svolgono un ruolo centrale in agricoltura, sia in termini di consumo umano che per quanto riguarda la domanda dell'industria mangimistica (suini e pollame). I COP rappresentano l'11% (1997) del valore della produzione dell'Unione. Assorbono inoltre il 42% circa della spesa del FEAOG e occupano il 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'UE.

### **Regolamentazione**

Il Consiglio agricolo del maggio 1999 ha adottato i regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune, applicabili a partire dalla campagna 2000/2001. Per i seminativi in particolare, il Consiglio ha adottato:

- il regolamento (CE) n. 1251/99, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (sostituisce il regolamento (CEE) n. 1765/92);
- il regolamento (CE) n. 1252/99, recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate;
- il regolamento (CE) n. 1253/99, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro.

La riforma del settore dei seminativi comprende i seguenti elementi.

### **Prezzo d'intervento**

Il prezzo d'intervento dei cereali diminuirà del 15%, con due riduzioni di pari entità applicate a decorrere dalla campagna 2000/2001; passerà pertanto dagli attuali 119,19 EUR/t a 101,31 EUR/t. Una decisione in merito a una riduzione finale del prezzo d'intervento applicabile a decorrere dalla campagna 2002/2003 verrà presa in funzione dell'andamento dei mercati.

## **Maggiorazioni mensili**

Il regime delle maggiorazioni mensili, che introduce correzioni stagionali dei prezzi, viene mantenuto al livello attuale, ossia 1 EUR/t/mese, da versare tra novembre e maggio.

## **Prelievo all'esportazione**

Il prelievo all'esportazione verrà applicato dalla Commissione come misura di salvaguardia in casi di estrema urgenza.

## **Pagamenti diretti**

I pagamenti diretti per i cereali, fissati per ettaro e pari attualmente a 54 EUR/t moltiplicati per la resa di riferimento storica, saranno aumentati in due fasi annuali e ammonteranno a 63 EUR/t nella campagna 2001/2002. Tale aumento rappresenta una compensazione del 50% per la generale diminuzione dei prezzi. Si prevede che i prezzi del mercato interno si manterranno al di sopra del prezzo di sostegno e che gli agricoltori reagiranno ai cambiamenti adottando misure volte al contenimento delle spese, mentre i costi dei fattori di produzione sono destinati a ridursi. I pagamenti per superficie verranno effettuati dal 16 novembre al 31 gennaio.

Le rese regionali utilizzate per la conversione di tali pagamenti sono portate a 2,9 t/ha per la Spagna e a 3,9 t/ha per l'Italia.

Un aiuto supplementare per superficie di 19 EUR/t verrà versato alla Finlandia e alle regioni artiche della Svezia a titolo di compensazione e sarà introdotto a partire dal 2000 per i costi specifici di essiccazione dei cereali e dei semi oleosi.

## **Superfici di base e piani di regionalizzazione**

I principi dell'attuale regime delle superfici di base e dei piani di regionalizzazione sono mantenuti, in particolare per le zone irrigue e per il granturco. La superficie di base per i nuovi Länder tedeschi è aumentata di 150 000 ha.

## **Insilato verde**

Gli Stati membri in cui il granturco da insilato non costituisce una coltura tradizionale avranno la possibilità di far ammettere l'insilato verde ai pagamenti per superficie destinati ai seminativi, nonché di definire sottosuperfici di base specifiche per tale produzione (senza modificare l'estensione totale della superficie di base nazionale) a cui applicare la resa di riferimento per i cereali di base.

## **Semi oleosi e semi di lino**

Gli aiuti diretti per ettaro ai semi oleosi e ai semi di lino saranno ricondotti in tre fasi annuali al livello di quelli per i cereali, ossia 63 EUR/t nella campagna 2002/2003. Il sistema dei prezzi di riferimento per i semi oleosi sarà abolito a decorrere dalla campagna 2000/2001. L'abolizione delle limitazioni di superficie imposte dall'accordo di Blair House entrerà in vigore a partire dalla campagna 2002/2003. Entro il luglio 2002 la Commissione presenterà una relazione concernente le nuove disposizioni in materia di semi oleosi, corredata di opportune proposte in caso di gravi riduzioni del potenziale di produzione. I programmi relativi al girasole e alla colza primaverile sono ammissibili ai regimi agroambientali.

## **Colture proteiche**

La redditività relativa delle colture proteiche rispetto agli altri seminativi sarà favorita con un aiuto supplementare di 9,5 EUR/t, che integrerà il pagamento di base. Il pagamento diretto verrà dunque portato in un'unica fase a 72,5 EUR/t a decorrere dalla campagna 2000/2001.

## **Set-aside (ritiro di seminativi dalla produzione)**

- La compensazione per il set-aside (obbligatorio e volontario) è fissata allo stesso livello del pagamento per i seminativi, ossia a 63 EUR/t a decorrere dalla campagna 2001/2002.
- Il set-aside obbligatorio resta in vigore fino al 2006/2007, con un tasso di base ridotto dal 17,5% al 10% a decorrere dalla campagna 2000/2001; il tasso effettivo può essere tuttavia adattato in funzione delle condizioni di mercato.
- Il set-aside volontario sarà sempre autorizzato, ma il regime verrà migliorato per tener conto in particolare di considerazioni di tipo ambientale.

## **Portogallo**

La superficie massima garantita (SMG) per il frumento duro in Portogallo viene portata da 59 000 ha a 118 000 ha e la superficie irrigua di base è aumentata di 60 000 ha (per gli investimenti effettuati successivamente ad agosto 1992), a condizione che vengano mantenute la superficie di base globale e la resa di riferimento di 2,9 t/ha.

## **Piccoli produttori (meno di 92 tonnellate)**

Continuano ad essere esonerati dal set-aside obbligatorio. A partire dal 2000, i piccoli produttori potranno ricevere pagamenti specifici per i semi oleosi, le piante proteiche, i



semi di lino e il granturco, anziché pagamenti basati sulla resa media di tutti i cereali. Potranno inoltre accedere al set-aside volontario.

## Fecola di patate

Il prezzo minimo della fecola di patate è ridotto del 15% in due anni (2000/2001 e 2001/2002) e l'aliquota dell'aiuto è portata a 110,54 EUR/t (pari al 75% della riduzione del prezzo d'intervento in EUR/t). Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 194,05 EUR/t per la campagna 2000/2001 e a 178,31 EUR/t dalla campagna 2001/2002 in poi.

L'aumento dell'aliquota dell'aiuto è compensato da contingenti di produzione più ridotti, in modo da evitare ripercussioni sul bilancio. Gli Stati membri con un contingente superiore a 100 000 t vedranno dunque quest'ultimo ridotto del 2,81% nella campagna 2000/2001 e del 5,74% nella campagna 2001/2002. Per gli Stati membri con un contingente inferiore a 100 000 tonnellate, le riduzioni nelle stesse campagne saranno rispettivamente dell'1,41% e del 2,81%.

<b>Prezzi e pagamenti per i seminativi</b>				
	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002/2006</b>
<b>Cereali/granturco</b> in EUR/t di resa cerealicola di riferimento				
- Prezzo d'intervento	119.19	110.25	101.31	101.31 <sup>(1)</sup>
- Compensazione	54.34	58.67	63.00	63.00 <sup>(1)</sup>
<b>Piante proteiche</b> in EUR/t	78.49	72.50	72.50	72.50
<b>Semi oleosi</b> in EUR/t di equivalente cereali	94.24 <sup>(2)</sup>	81.74	72.37	63.00 <sup>(3)</sup>
<b>Lino da olio</b> <sup>(4)</sup> in EUR/t	105.10	88.26	75.63	63.00 <sup>(1)</sup>
<b>Frumento duro</b> <sup>(5)</sup> Pagamento supplementare per ha				
- zone tradizionali	344.5	344.5	344.5	344.5
- altre zone	138.9	138.9	138.9	138.9
<b>Fecola di patate</b> <sup>(6)</sup> per t di amido				
- prezzo minimo	209.78	194.05	178.31	178.31 <sup>(1)</sup>
- compensazione	86.94	98.74	110.54	110.54 <sup>(1)</sup>

<b>Insilato verde</b> in EUR/t	Nulla	58.67	63.00	63.00 <sup>(1)</sup>
Nulla				
<b>Set-aside</b> in EUR/t	68.83	58.67	63.00	63.00 <sup>(1)</sup>

(1) In funzione di un'eventuale diminuzione del prezzo d'intervento, l'aiuto potrà essere aumentato a partire dal 2002.

(2) Soggetto al regime del prezzo di riferimento.

(3) Potrà aumentare a partire dal 2002 in funzione di un'eventuale diminuzione del prezzo di intervento e/o di un'eventuale revisione globale del settore. NB: Fino al 2001 compreso, l'aiuto può essere calcolato in base alle rese dei semi oleosi espresse in equivalente cereali, applicando a quest'ultimo un coefficiente di 1,95. A partire dal 2002, tutti gli aiuti saranno calcolati in base alla resa dei cereali. Per tutto il periodo transitorio, si applicherà il regime di Blair House (riduzione dell'aiuto in caso di superamento della superficie massima garantita).

(4) Nessun cambiamento per il lino tessile.

(5) Soggetto al regime della superficie massima garantita per Stato membro. La SMG portoghese è stata aumentata da 59 000 ha a 118 000 ha.

(6) Soggetto a contingentamento per Stato membro. La compensazione è stata portata al 75% come contropartita per una diminuzione dei contingenti.

### Carni bovine

Il settore delle carni bovine contribuisce per il 10% circa al valore della produzione agricola dell'UE, e si colloca quindi al secondo posto di questa particolare classifica in cui primeggia il settore lattiero-caseario (18% nel 1998). La produzione netta annua (macellazioni) di carni bovine nell'UE-15 è scesa da circa 8,1 milioni di t nel 1995 a circa 7,6 milioni di t nel 1998. Questo calo rispecchia non solo il rallentamento ciclico che interessa attualmente la produzione bovina, ma anche l'impatto delle diverse misure adottate nel 1996 per far fronte alla crisi della BSE. I principali produttori di carni bovine dell'UE sono la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito, la cui produzione rappresenta circa due terzi del totale comunitario.

Negli ultimi anni le esportazioni comunitarie di bovini (in massima parte carni, ma con una quota significativa di animali vivi) sono ammontate approssimativamente a 1,1 milioni di tonnellate (in equivalente peso carcassa), con un calo considerevole nel 1998 (circa 770 000 tonnellate), mentre le importazioni oscillano attorno alle 450 000 tonnellate. Dopo la netta flessione del 1996 dovuta al panico causato dalla BSE, il consumo di carni bovine ha segnato una ripresa negli ultimi due anni, raggiungendo 7,4 milioni di tonnellate nel 1998.

### **Regolamentazione**

Il 17 maggio 1999, il Consiglio agricoltura ha adottato il regolamento (CE) n. 1254/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

La riforma comprende i seguenti elementi.

## **Sostegno del mercato**

Il nuovo regolamento prevede una riduzione del 20% dell'attuale prezzo di sostegno dei mercati (2780 EUR/t), da attuare in tre fasi uguali. A partire dal 1° luglio 2002, il prezzo d'intervento verrà sostituito da un prezzo di base per l'ammasso privato fissato a 2 224 EUR/t. Gli aiuti all'ammasso privato possono essere concessi qualora, come avviene nel settore delle carni suine, il prezzo medio del mercato comunitario sia inferiore al 103% del prezzo di base. La Commissione seguirà attentamente l'andamento del mercato e provvederà all'applicazione delle pertinenti misure di regolamentazione.

Sempre a partire dal 1° luglio 2002 verrà introdotto un sistema di intervento del tipo "rete di sicurezza". Qualora in uno Stato membro (o in una sua regione) il prezzo di mercato medio per i tori o per i manzi dovesse essere inferiore a 1560 EUR/t la Commissione, attraverso la procedura del comitato di gestione, provvederà a indire gare di acquisto in detto Stato.

## **Aiuto diretto**

Il nuovo regolamento apporta una serie di modifiche destinate ad aumentare, su un periodo di tre anni, i livelli dei premi esistenti (premio speciale per i bovini maschi e premio per vacca nutrice), e introduce un premio alla macellazione da versare direttamente all'allevatore. In particolare, il produttore potrà beneficiare delle seguenti provvidenze:

- **Premio speciale per i bovini maschi**

Il premio speciale di base per i bovini maschi sarà portato, in tre fasi, a 210 EUR per i tori e a 150 EUR per i manzi nel 2002 e a questi livelli sarà mantenuto negli anni successivi. Si tratta di un premio concesso annualmente, per anno civile e per azienda, entro i limiti di massimali regionali. I pagamenti saranno effettuati una sola volta per i tori e due volte (2 x 150) per i manzi.

Le età minime per il pagamento delle due quote del premio speciale per i bovini maschi sono fissate rispettivamente a 9 mesi (o 185 kg di peso carcassa se il premio è versato alla macellazione) e dopo i 21 mesi.

### **Premio speciale per i bovini maschi**

Per toro ammissibile al premio:

2000

160 EUR

2001	185 EUR
2002 (a partire dal)	210 EUR
Per manzo ammissibile al premio e per fascia di età	
2000	122 EUR
2001	136 EUR
2002 (a partire dal)	150 EUR

- **Vacca nutrice**

L'importo del premio annuale per vacca nutrice sarà aumentato a 200 EUR nel 2002 e continuerà ad essere riferito a massimali individuali. L'importo nazionale che può eventualmente integrare il premio per vacca nutrice è aumentato a 50 EUR/capo.

Un massimo del 20% dei diritti al premio per vacca nutrice potrà essere attribuito a giovenche della stessa azienda. Negli Stati membri nei quali oltre il 60% delle vacche nutrici e delle giovenche è allevato in zone di montagna, questa agevolazione è estesa alle giovenche di aziende diverse, entro i limiti di un massimale specifico nazionale e del massimale nazionale esistente per i premi per vacca nutrice.

<b>Premio per vacca nutrice</b>	
Per animale ammissibile al premio	
2000	163 EUR
2001	182 EUR
2002 (a partire dal)	200 EUR

- **Premio alla macellazione**

Un premio alla macellazione sarà versato direttamente al produttore, a condizione che venga rispettato un periodo di detenzione. L'importo corrisposto sarà di 80 EUR per tori, manzi, vacche lattifere, vacche nutrici e giovenche (a partire da 8 mesi per tutte queste categorie di animali) e di 50 EUR per i vitelli (di età compresa fra 1 e 7 mesi e con un peso carcassa inferiore a 160 kg).

Per ogni Stato membro sono fissati due massimali del premio, uno per gli animali adulti (tori, manzi, vacche e giovenche) e uno per i vitelli. Tali massimali corrispondono al numero di animali macellati nel 1995 più quelli esportati verso i paesi terzi nello stesso anno, sulla base dei dati Eurostat o di qualsiasi altra fonte statistica ufficiale pubblica relativa all'anno in causa e riconosciuta dalla Commissione.

Il premio alla macellazione è versato allorché è fornita la prova che l'animale è stato

macellato (indipendentemente dallo Stato membro in cui avviene la macellazione) o che esso è stato esportato verso un paese terzo.

#### **Premio alla macellazione**

Tori, manzi, vacche lattifere, vacche nutrici e  
giovenche

2000	27 EUR
2001	53 EUR
2002 (a partire dal)	80 EUR

Vitelli

2000	17 EUR
2001	33 EUR
2002 (a partire dal)	50 EUR


#### **Massimali**

- **Massimali relativi al premio speciale per i bovini maschi**

I massimali regionali del premio speciale per i bovini maschi sono fissati sulla base delle cifre relative al 1996 riportate nella proposta, che sono state tuttavia aggiornate. Essi sono stati calcolati conformemente alla dichiarazione del Consiglio del novembre 1996 (è prevista una soglia del 5%).

Per i tre nuovi Stati membri, i massimali sono fissati ai livelli indicati nel trattato di adesione.

#### **Massimali regionali relativi al premio speciale**



[1] Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94.

[2] +100 000 su base temporanea fino a quando non sarà possibile esportare animali vivi di età inferiore a sei mesi.

[3] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91.


Fonte: regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, allegato I.

- **Massimali relativi al premio per vacca nutrice**

I massimali nazionali per tutti i diritti di premio per vacca nutrice sono fissati al livello più alto dei pagamenti di premio negli anni 1995, 1996 e 1997, maggiorati del 3% (cfr. il grafico sotto riportato).

Le uniche eccezioni riguardano l'Austria, la Finlandia e la Svezia, i cui massimali sono fissati ai livelli previsti nel trattato di adesione.

## Massimali relativi al premio per vacca nutrice



---

[1] Esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

[2] Esclusi i massimali specifici previsti all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91.

---

Fonte: regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, allegato II.

## Limiti quantitativi

Mentre il numero totale di animali ammissibili al premio speciale e al premio per vacca nutrice continua ad essere limitato a 2 UB/ha di superficie foraggera, gli Stati membri hanno invece la facoltà di fissare un numero massimo di premi speciali per azienda diverso da 90 animali/azienda. In tal caso, essi possono decidere che le eventuali riduzioni nel numero di premi, dovute ad un esubero delle domande di premio rispetto al massimale regionale, non si applichino ai piccoli agricoltori che chiedono il premio per un numero di animali non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro. La riduzione necessaria per rimanere al di sotto del limite sarà applicata soltanto agli altri allevatori.

Il limite di 120 000 kg di latte prodotto quale criterio per l'ammissibilità al premio per vacca nutrice può essere modificato o soppresso dagli Stati membri.

## **Dotazione nazionale**

Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori stabiliti nel proprio territorio, entro i limiti degli importi globali indicati nella tabella sotto riportata. La dotazione nazionale può essere utilizzata per integrare i pagamenti per i bovini maschi o le vacche (esclusi i vitelli), comprese le vacche da latte. Tale meccanismo darà agli Stati membri la flessibilità necessaria per compensare le disparità regionali dovute a metodi di produzione e condizioni agronomiche differenti.

## **Estensivizzazione**

I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un importo complementare di 100 EUR per premio concesso, a condizione che il coefficiente di densità accertato per le loro aziende durante l'anno civile sia inferiore a 1,4 UB/ha.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

1. per il 2000 e il 2001:
  - 33 EUR per una densità di carico compresa tra 1,6 UB/ha e 2,0 UB/ha;
  - 66 EUR per una densità di carico inferiore a 1,6 UB/ha;
2. a partire dal 2002:
  - 40 EUR per una densità di carico compresa tra 1,4 UB/ha e 1,8 UB/ha;
  - 80 EUR per una densità di carico inferiore a 1,4 UB/ha.

I criteri di ammissibilità sono resi più rigorosi prendendo in considerazione tutti i bovini adulti attualmente presenti nell'azienda, nonché gli ovini per i quali sono richiesti dei premi. Nel calcolo del numero di ettari si tiene conto soltanto dei pascoli permanenti e temporanei e di tutte le altre superfici foraggere, esclusi i seminativi. I terreni adibiti al pascolo, da definire a cura degli Stati membri, devono rappresentare almeno il 50% della superficie foraggera totale dichiarata. La definizione non esclude l'uso della superficie per scopi misti (pascolo, fieno, insilato verde) nel corso di uno stesso anno. Negli Stati membri nei quali oltre il 50% della produzione di latte proviene dalle zone di montagna, il premio per l'estensivizzazione può essere concesso anche per le vacche da latte allevate nelle aziende situate in tali zone.



### Pagamenti supplementari (in milioni di EUR)

Paese	2000	2001	A partire dal 2002
Belgique/België	13.1	26.3	39.4
Danmark	3.9	7.9	11.8
Deutschland	29.5	58.9	88.4
Elláda	1.3	2.5	3.8
España	11.0	22.1	33.1
France	31.1	62.3	93.4
Ireland	10.5	20.9	31.4
Italia	21.9	43.7	65.6
Luxembourg	1.1	2.3	3.4
Nederland	8.4	16.9	25.3
Österreich	4.0	8.0	12.0
Portugal	2.1	4.1	6.2
Suomi/Finland	2.1	4.1	6.2
Sverige	3.1	6.1	9.2
United Kingdom	21.3	42.5	63.8

Fonte: regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, allegato IV.

### Latte

La produzione di latte costituisce la principale attività agricola in quasi tutti i paesi dell'UE e rappresenta, nel complesso, circa il 18% del valore totale della produzione agricola comunitaria. La sua importanza risulta ancor più evidente se si tiene conto che un altro 10% di detto valore va ascritto al comparto affine dell'allevamento bovino. Nel 1998, la produzione totale di latte vaccino ha raggiunto all'incirca 120,5 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali (quasi il 75%) provenienti da Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia. L'Unione europea è il maggiore esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari, sebbene negli ultimi anni la sua quota di mercato sia andata riducendosi.

I consumi registrano andamenti diversi a seconda dei singoli prodotti. Per alcuni (formaggi, crema), il consumo pro capite è in costante aumento, mentre per altri la domanda è stabile (latte alimentare, latte concentrato) o addirittura in calo (latte scremato in polvere, burro).

## **Regolamentazione**

Il Consiglio agricoltura del maggio 1999 ha adottato il regolamento (CE) n. 1255/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (che sostituisce fra gli altri il regolamento (CEE) n. 804/68), e il regolamento (CE) n. 1256/1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La riforma del settore lattiero-caseario è rimandata al 2005/ 2006, due anni più tardi rispetto a quanto previsto dal Consiglio agricoltura del marzo 1999, fatte salve le decisioni riguardanti le quote latte specifiche supplementari. Il futuro del regime verrà riesaminato nel 2003, in modo che le attuali disposizioni relative alle quote possano giungere a scadenza dopo il 2006.

La riforma del settore lattiero-caseario comprende i seguenti elementi.

## **Prezzo d'intervento**

I prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere saranno ridotti del 15% in tre fasi uguali a partire dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

## **Quote**


Il regime delle quote latte sarà prorogato e resterà in vigore fino al 2007/2008. Negli Stati membri (ad eccezione di Italia, Grecia, Spagna, Irlanda e Irlanda del Nord), le quote saranno aumentate dell'1,5% in tre fasi annuali, parallelamente alle riduzioni dei prezzi avviate a partire dal 2005. Al termine del periodo di attuazione (i prossimi otto anni), l'aumento globale delle quote sarà dunque del 2,4%.

I cinque Stati membri sopra menzionati beneficeranno di un aumento specifico delle quote in due fasi diseguali nell'ambito delle campagne 2000/2001 e 2001/2002.

Un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne, pari a 150 000 t, è stato concesso all'Austria in considerazione dei cambiamenti strutturali intervenuti nel settore

della produzione lattiera. Tale trasferimento avrà effetto a decorrere dalla campagna 1999/2000.

### Aumento globale delle quote latte (in tonnellate)



### Aiuto compensativo

Per garantire che siano tutelati i redditi agricoli, parallelamente alla riduzione dei prezzi sarà introdotto un meccanismo di aiuti crescenti su un periodo di tre anni. I produttori potranno beneficiare di un premio al settore lattiero che sarà concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale ammissibile e disponibile nell'azienda. L'importo del premio è fissato a:

- 5,75 EUR/t per il 2005;
- 11,49 EUR/t per il 2006;
- 17,24 EUR/t per il 2007.

## Dotazioni nazionali

I pagamenti attraverso le dotazioni nazionali - che consentono di fornire risorse supplementari ad integrazione degli aiuti concessi a ciascuno Stato membro - verranno effettuati dal 2005 al 2007.

### Dotazioni nazionali relative al settore lattiero-caseario (in milioni di EUR)

Paese	2005	2006	a partire dal 2007
Belgique/België	8.6	17.1	25.7
Danmark	11.5	23.0	34.5
Deutschland	72.0	144.0	216.0
Elláda	1.6	3.3	4.9
España	14.4	28.7	43.1
France	62.6	125.3	187.9
Ireland	13.6	27.1	40.7
Italia	25.7	51.3	77.0
Luxembourg	0.7	1.4	2.1
Nederland	28.6	57.2	85.8
Österreich	7.1	14.2	21.3
Portugal	4.8	9.7	14.5
Suomi/Finland	6.2	12.4	18.6
Sverige	8.5	17.1	25.6
United Kingdom	37.7	75.4	113.1

Fonte: regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, allegato I.

## Gestione delle quote

Gli Stati membri possono prorogare dal 31 dicembre al 31 marzo la scadenza per l'autorizzazione di trasferimenti temporanei dei quantitativi di riferimento.

In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, allo scopo di garantire che le quote latte vengano attribuite esclusivamente ai produttori lattieri in attività, gli Stati


membri possono adottare le misure seguenti.

Qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti, con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni l'insieme o una parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione delle quote con l'azienda.

Qualora per un periodo di dodici mesi un produttore non faccia uso, attraverso consegne o vendite dirette, di almeno il 70% del quantitativo di riferimento individuale attribuitogli, gli Stati membri decidono, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

- se e a quali condizioni l'insieme o una parte del quantitativo di riferimento inutilizzato sarà versato nella riserva nazionale; i quantitativi di riferimento inutilizzati non saranno tuttavia versati alla riserva nazionale in casi di "forza maggiore" e in circostanze debitamente giustificate riguardanti la capacità produttiva dei produttori interessati e riconosciute dalla competente autorità;
- a quali condizioni un quantitativo di riferimento sarà riassegnato ai produttori interessati.



[1] Il 64% della quota supplementare sarà assegnato nel 2000/2001 e il 36% nella campagna successiva.

## Sviluppo rurale

Nei prossimi anni, il settore agricolo europeo dovrà affrontare nuove realtà in termini di evoluzione dei mercati, norme commerciali internazionali, preferenze dei consumatori, in aggiunta alla nuova situazione generata dall'ampliamento che interesserà tanto i mercati agricoli che le economie rurali. La nuova politica di sviluppo rurale dell'Unione - il secondo pilastro della PAC - è intesa alla creazione di un contesto coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali al fine di ripristinare e rafforzare la competitività, contribuendo in tal modo al mantenimento dell'occupazione. L'intervento strutturale favorisce la diversificazione e l'allargamento del tessuto economico nelle zone rurali. Esso tende a sfruttare il potenziale endogeno di queste zone per creare nuovi posti di lavoro o dar vita a nuove fonti di reddito supplementari, contribuendo in tal modo a stabilizzare la popolazione. I quattro principi cardine della nuova politica sono i seguenti.

**Plurifunzionalità:** compensare gli agricoltori per la gamma di servizi da essi offerti per venire incontro alle aspettative dei consumatori e della società in generale, inclusa la salvaguardia del patrimonio rurale, insistendo nel contempo sulla creazione di fonti alternative di reddito.

Un **approccio plurisetoriale** che si sforzi di potenziare l'economia rurale mediante la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione, lo sviluppo di servizi rurali e la conservazione dello spazio e del patrimonio rurale.

**Efficienza**, conseguita mediante l'attuazione di programmi strategici integrati, una semplificazione fondata su una normativa trasparente e accessibile, flessibilità di programmazione imperniata su un ventaglio di misure da attuare a seconda delle necessità e circostanze negli Stati membri e nelle regioni, sussidiarietà e partenariato attraverso il decentramento della programmazione e la consultazione a livello regionale e locale.

Un'importante innovazione è costituita dall'accorpamento dei regolamenti esistenti in materia di sviluppo rurale in un unico testo giuridico coerente, che prevede misure di sostegno per almeno tre vasti obiettivi strategici:

1. sostegno ad un settore agricolo e forestale economicamente valido e vitale nell'ambito della comunità rurale;

2. sviluppo delle condizioni territoriali, economiche e sociali necessarie al mantenimento della popolazione rurale sulla base di un approccio sostenibile;
3. salvaguardia e miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale nelle zone rurali.

Ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999, la politica di sviluppo rurale si propone i seguenti obiettivi (articolo 2):

- il miglioramento delle strutture delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti;
- l'incentivazione della produzione non alimentare;
- uno sviluppo forestale sostenibile;
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative;
- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali;
- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita;
- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi;
- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali;
- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

La nuova politica di sviluppo rurale comprende i seguenti elementi.

### **Aziende agricole**

Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività. Il sostegno contribuirà al miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Per beneficiarne, l'agricoltore deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e deve essere in grado di dimostrare la redditività economica dell'investimento e la sua conformità a requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'applicazione di condizioni supplementari costituirà un altro elemento essenziale degli investimenti ammissibili.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, sarà limitato a non più del 40% (50% nelle zone svantaggiate). Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, tali percentuali possono

raggiungere al massimo il 45% (o il 55% nelle zone svantaggiate).

## **Insediamiento di giovani agricoltori**

Gli aiuti per facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori sono concessi, fra l'altro, quando l'agricoltore a capo dell'azienda non ha ancora compiuto 40 anni e si insedia in un'azienda agricola per la prima volta. Insieme agli incentivi per il prepensionamento, gli aiuti all'insediamento continueranno a contribuire alla cessione intergenerazionale delle aziende agricole europee.

Gli aiuti all'insediamento, i cui importi massimi sono stati considerevolmente aumentati, possono consistere in:

- un premio unico fino ad un importo massimo ammissibile di 25 000 EUR;
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento (il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico).

## **Formazione**

Le misure adottate comprendono altresì aiuti alla formazione connessa alla promozione della qualità ed a una produzione rispettosa dell'ambiente. La misura è stata estesa a tutti gli operatori coinvolti in attività agricole e nella loro ristrutturazione. Sono altresì ammissibili agli aiuti alla formazione gli imprenditori forestali e le altre persone che esercitano attività forestali riguardanti l'applicazione di pratiche di gestione dei boschi atte a migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali degli stessi.

## **Prepensionamento**

Gli aiuti al prepensionamento sono fissati a 15 000 EUR per cedente e per anno. I pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, nei limiti del massimale globale (150 000 EUR), ai fini di un'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole. La durata massima dell'aiuto al prepensionamento è stabilita in 15 anni per il cedente e 10 anni per il salariato agricolo. Per beneficiare del prepensionamento, sia il cedente che il lavoratore agricolo devono avere più di 55 anni; la durata dell'aiuto non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore. Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato



membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenendo in tal modo conto dell'importo della pensione nazionale.

### **Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali**

Le indennità compensative per gli agricoltori delle zone svantaggiate (1) saranno accordate per ettaro. L'aiuto sarà fissato a un livello compreso tra 25 e 200 EUR/ha. Nell'ambito di questo margine, la diversificazione degli aiuti terrà conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione, della gravità degli svantaggi permanenti e del tipo di produzione. Ove del caso, gli importi dovrebbero tener conto dei problemi ambientali specifici e della struttura economica dell'azienda. Per beneficiare dell'aiuto, gli agricoltori devono applicare le buone pratiche agricole consuete e coltivare una superficie minima di terreno per un periodo di almeno cinque anni. Esiste inoltre la possibilità di concedere pagamenti volti a compensare gli agricoltori per le spese e le perdite di reddito originate da vincoli ambientali sull'uso delle terre. Il sostegno agli agricoltori delle zone sottoposte a vincoli ambientali può essere concesso fino a un massimo di 200 EUR/ha. Tuttavia, la superficie dell'insieme di tali zone e di quelle in cui ricorrono svantaggi specifici non può superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

### **Misure agroambientali**

Le misure agroambientali costituiranno l'unico elemento obbligatorio dei nuovi programmi. Tale strumento è inteso a favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e a rispondere alla crescente richiesta di servizi ambientali da parte della società. I pagamenti verranno corrisposti agli agricoltori che si impegnano ad applicare pratiche agricole compatibili con la crescente esigenza di proteggere e migliorare l'ambiente, le risorse naturali, i suoli e la diversità genetica, nonché a salvaguardare il paesaggio e lo spazio rurale. Gli impegni che gli agricoltori devono assumere vanno oltre la semplice applicazione delle normali buone pratiche agricole. Il sostegno verrà calcolato sulla base delle spese sostenute e delle perdite di reddito dovute alla partecipazione al programma, tenendo conto della necessità di provvedere un incentivo.

Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario ammontano rispettivamente a 600 EUR/ha per le colture annuali, 900 EUR/ha per le colture perenni specializzate e 450 EUR/ha per altri usi dei terreni.

## **Trasformazione e commercializzazione**

Il sostegno agli investimenti favorirà il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentarne la competitività e il valore aggiunto all'interno dell'UE. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati e devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori in questione ai vantaggi economici che derivano.

Il valore totale massimo degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiarne, è limitato al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 40% nelle altre regioni. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio e quelli per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti dai paesi terzi.

## **Silvicoltura**

Il sostegno al settore forestale contribuirà al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali. L'aiuto, compreso tra 40 e 120 EUR/ha, verrà accordato soltanto per i boschi che siano proprietà di privati (o di loro associazioni) ovvero di comuni (o di loro associazioni), e riguarderà le seguenti misure:

- imboschimento di superfici, a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente;
- investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale;
- investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; investimenti legati all'uso del legname come materia prima (limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale);
- promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
- stabilimento di associazioni di imprenditori forestali costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste;
- ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

Verrà accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole, che in aggiunta ai costi d'impianto potrà comprendere:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire, per un periodo non superiore a cinque anni, i costi di manutenzione;
- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori (o ad associazioni di agricoltori) che hanno coltivato le terre prima

dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato; gli importi dei premi volti a compensare le perdite di reddito sono fissati a 725 EUR/ha per gli agricoltori o le associazioni di agricoltori e a 185 EUR/ha per qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle autorità pubbliche può coprire unicamente le spese di sistemazione.

## Misure per l'adeguamento e lo sviluppo

Per quanto riguarda la promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali, il nuovo regolamento prevede un sostegno alle seguenti misure:

- le opere di miglioramento fondiario;
- la ricomposizione fondiaria;
- l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
- i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale;
- la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- la gestione delle risorse idriche in agricoltura;
- lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
- l'incentivazione di attività turistiche e artigianali;
- la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
- la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
- l'ingegneria finanziaria.

### Sviluppo rurale - Tabella degli importi

Misura	Pagamento (EUR)	Riferimento
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni)	25 000	
Prepensionamento	15 000*	per cessionario e per anno
	150 000	importo totale per cedente
	3 500	per lavoratore e all'anno
	35 000	importo totale per

	lavoratore
Indennità compensativa nelle zone	
- Minimo	25** per ettaro di terreni agricoli
- Massimo	200 per ettaro di terreni agricoli
Sostegno alle iniziative	
- Colture annuali	600 per ettaro
- Colture perenni specializzate	900 per ettaro
- Altri usi dei terreni	450 per ettaro
Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento:	
- per gli imprenditori agricoli o le loro associazioni	725 per ettaro
- per le altre persone di diritto privato	185 per ettaro
Pagamento connesso al ruolo protettivo ed ecologico delle foreste:	
- indennità compensativa minima	40 per ettaro
- indennità compensativa massima	120 per ettaro
* In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo di accelerare l'adattamento delle strutture agricole.	
** Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.	
Fonte: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (allegato).	

## Disposizioni amministrative e finanziarie

Il sostegno comunitario al prepensionamento, alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali, alle misure agroambientali e all'imboschimento è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 1 (integrato nei programmi), e dal FEAOG, sezione garanzia nelle zone non comprese nell'obiettivo 1.

La nuova politica di sviluppo rurale ha come principi fondamentali il decentramento delle responsabilità e la flessibilità. Compito degli Stati membri è di presentare proposte per i programmi di sviluppo rurale strutturate al livello geografico più opportuno. I piani di sviluppo rurale vengono preparati dalle competenti autorità nazionali designate dagli Stati membri e sottoposti alla Commissione. Sulla base di questi piani, la Commissione procederà all'adozione formale dei documenti di programmazione relativi al periodo 2000-2006.

---

[1] Le zone svantaggiate includono: **zone di montagna**, caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un aumento del costo del lavoro; **zone svantaggiate** minacciate di spopolamento, nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale; **altre zone** nelle quali ricorrono svantaggi specifici.

### **Regolamento orizzontale**

Il regolamento n. 1259/1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, si applica ai pagamenti concessi direttamente agli agricoltori.

### **Requisiti in materia di protezione ambientale**

Al fine di una maggiore integrazione delle tematiche ambientali nelle organizzazioni comuni dei mercati, gli Stati membri definiscono adeguate misure in materia di ambiente che devono essere applicate dagli agricoltori, tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata.

Tali misure possono comprendere:

- l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali;
- la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale;
- la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

Gli Stati membri possono altresì definire sanzioni appropriate e proporzionali per il mancato rispetto dei requisiti ambientali; tali sanzioni possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei pagamenti diretti.

## Modulazione

Al fine di stabilizzare la situazione occupazionale nel settore agricolo e tener conto della prosperità generale delle aziende, gli Stati membri possono stabilire i criteri e il tasso di riduzione degli importi relativi ai pagamenti che verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui:

- la manodopera impiegata nelle loro aziende sia al di sotto di determinati limiti (che dovranno essere fissati dagli Stati membri);
- la prosperità globale delle loro aziende sia al di sopra di determinati limiti (che dovranno essere decisi dagli Stati membri);
- gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superino determinati limiti (che dovranno essere decisi dagli Stati membri).

Tuttavia, la riduzione del sostegno a seguito dell'applicazione delle misure di cui sopra non deve superare il 20% dell'importo complessivo dei pagamenti concessi all'agricoltore interessato.

Conformemente alle disposizioni comuni del nuovo regolamento, gli Stati membri possono utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti a seguito dell'applicazione delle misure di cui trattasi come sostegno comunitario supplementare alle misure agroambientali, ai regimi di prepensionamento, alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali, nonché all'imboschimento

I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno vengono erogati per intero ai beneficiari e formano oggetto di una valutazione intesa a determinare l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzare gli effetti sui mercati corrispondenti.

### Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Pagamenti per superficie, compresi i pagamenti per il set-aside e compreso il supplemento frumento duro e l'aiuto speciale
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n.	Pagamenti

	1766/92	
Cereali	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 3653/90 (in combinato disposto col regolamento (CEE) n. 738/93)	Misure transitorie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei cereali in Portogallo
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Legumi da granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto per superficie
Lino	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto per superficie (parte pagata agli agricoltori)
Canapa	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto per superficie
Bachi da seta	Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto per superficie
Tobacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3	Aiuto alla produzione

	Regolamento (CEE) n. 2358/71	
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71 Regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto per superficie Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto per superficie
Carni bovine	Articoli 4, 5, 6 e 10, 11, 13 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando pagato per giovenche e compreso il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento all'estensivizzazione, pagamenti supplementari
Latte e prodotti lattiero-caseari	Articoli 16 e 17 Regolamento (CE) n. 1256/1999	Premio del settore lattiero e pagamenti supplementari
Ovini e caprini	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98	Premio per pecora e per capra e pagamenti a titolo di zona svantaggiata
Regime agromonetario	Articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)
Poseidom	Articolo 5, articolo 13, paragrafo 1 e articolo 17	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori;



	Regolamento (CEE) n. 3763/91	zucchero
Poseima	Articoli 11, 14 e 24, articoli 16 e 27, articolo 17 e articolo 25, paragrafo 1, articoli 22 e 29, articolo 30 Regolamento (CEE) n. 1600/92	Settori: sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni bovine e latte; patate e indivie; zucchero; vino; ananassi
Poseican	Articoli 10, 13, 15, 19, 20, 24 Regolamento (CEE) n. 1601/92	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni ovine e caprine; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; patate; vino; olive; miele

Fonte: Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (allegato).

### Vino

Il settore comunitario del vino occupa, a livello mondiale, una posizione di primo piano in termini di produzione, consumo e scambi. Rispetto al totale mondiale la Comunità rappresenta attualmente il 45% della superficie investita a vigna, il 60% circa del volume prodotto e il 60% dei consumi. Il vino apporta un contributo considerevole al valore della produzione agricola finale nella maggior parte degli Stati membri produttori. Con una produzione oscillante tra 152 e 165 milioni di ettolitri tra il 1994 e il 1998, l'UE è di gran lunga il maggior produttore vinicolo mondiale, malgrado la considerevole flessione osservata nell'ultimo ventennio.

Nel 1996, il consumo di vino nell'UE è stato di quasi 128 milioni di ettolitri, nonostante il calo progressivo del consumo mondiale registrato a partire dal 1986. Tale calo si è tuttavia attenuato, in parte a seguito dell'aumentato consumo di vini di qualità che ha compensato la riduzione osservata per i vini da tavola.

Nel settore degli scambi, l'UE è il principale esportatore e importatore mondiale di vino. Nel 1997, le esportazioni verso i paesi terzi hanno superato i 12 milioni di ettolitri, mentre le importazioni ammontavano a 5,5 milioni di ettolitri.

## **Regolamentazione**

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, adottato il 17 maggio 1999, istituisce una nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, per motivi di chiarezza, semplicità e trasparenza, sostituisce con un unico testo i ventitré regolamenti del Consiglio in vigore nel settore. Le misure adottate intendono aumentare la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione, nel quadro di un'economia globale in espansione. Esse tengono conto della nuova situazione nel settore a breve e medio termine.

La riforma dispone trasferimenti di competenze dal Consiglio alla Commissione e dalla Commissione agli Stati membri (che possono a loro volta delegare le organizzazioni di produttori).

La riforma si propone sette obiettivi generali:

- migliorare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sui mercati comunitari e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;
- rendere il settore più competitivo a lungo termine;
- eliminare il ricorso all'intervento quale sbocco artificiale per la produzione eccedentaria;
- mantenere tutti gli sbocchi tradizionali per l'alcole ad uso alimentare e i prodotti della vite;
- tener conto delle diversità regionali;
- formalizzare il ruolo potenziale del produttore e delle organizzazioni settoriali;
- semplificare l'attuale normativa.

La riforma del settore vitivinicolo comprende i seguenti elementi.

## Potenziale produttivo

È stato deciso di mantenere fino al 2010 l'attuale divieto di impiantare nuovi vigneti. Tuttavia, per venire incontro a una domanda in crescita, saranno assegnati agli Stati membri diritti di impianto di nuova creazione (in aggiunta ai diritti d'impianto per gli usi previsti dalle deroghe tradizionali, quali la sperimentazione, soggetti a una disciplina separata).

Fino al 31 dicembre 2003 la Commissione avrà la facoltà di assegnare, attraverso la procedura del comitato di gestione, un ulteriore quantitativo di nuovi diritti di impianto (attingendo alla riserva comunitaria) alle regioni in grado di dimostrare la necessità di tali diritti e la capacità di utilizzarli.

Entro il 31 dicembre 2003 e in seguito ogni tre anni, la Commissione trasmette una relazione sullo sviluppo del potenziale produttivo e, se del caso, propone l'assegnazione di ulteriori nuovi diritti di impianto.

Un nuovo sistema di riserve di nuovi diritti di impianto e reimpianto faciliterà i trasferimenti dei diritti di reimpianto per consentire lo sviluppo delle zone che presentano un'evidente necessità. Il sistema cercherà inoltre di risolvere i problemi relativi agli impianti e reimpianti irregolari, prevedendo se del caso opportune sanzioni. Saranno mantenuti i premi per l'abbandono, che gli Stati membri destineranno alle zone di produzione che incontrano difficoltà sul mercato.

### Raffronto comparativo della produzione vitivinicola nei principali Stati membri produttori (medie 1993-1997)

	Valore (10 000 EUR)	Volume (1 000 hl)	Superfici (1 000 ha)
Deutschland	11 606	9 152	104
France	59 992	54 124	912
Italia	28 855	56 597	868
España	10 630	26 229	1 167
Portugal	5 653	6 872	253
Elláda	1 343	3 678	74
Österreich	2 270	2 112	49


Luxembourg	147	140	1
<b>Totale</b>	<b>120 496</b>	<b>158 904</b>	<b>3 428</b>

## **Ristrutturazione e riconversione**

Sono state introdotte misure di ristrutturazione e riconversione: esse comprendono la riconversione varietale, una diversa localizzazione dei vigneti e l'adozione di nuove tecniche colturali. Gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione. Il sostegno comunitario assumerà due forme: in primo luogo, indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione del piano (nessun indennizzo quando viti vecchie e nuove coesistono per un massimo di tre anni); in secondo luogo, un contributo comunitario ai costi effettivi di ristrutturazione e di riconversione. Tale contributo comunitario non può superare il 50% dei costi di cui trattasi (il 75% nelle regioni dell'obiettivo 1). Lo Stato membro può integrare il contributo comunitario per raggiungerlo alla dotazione iniziale, mentre non è permesso il cofinanziamento inteso a ridurre il contributo del produttore.

## **Inventario**

Un'immagine accurata del potenziale produttivo esistente è essenziale ai fini di una gestione ottimale del settore. È stato pertanto introdotto un inventario del potenziale produttivo, cui sono attribuite due finalità. Anzitutto, la compilazione dell'inventario costituirà per gli Stati membri un prerequisito indispensabile per poter regolarizzare le superfici piantate illegalmente ed accedere ai diritti d'impianto di nuova creazione. In secondo luogo, le regioni di uno Stato membro potranno accedere al regime di ristrutturazione e di riconversione solo qualora in tali regioni l'inventario sia stato ultimato entro il 2001.



## Nuovi diritti di impianto (ha)

Fonte: regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

## Meccanismi di mercato

I meccanismi di mercato ridefiniranno i propri obiettivi in base alla situazione attuale, puntando in particolare a mantenere tutti gli sbocchi tradizionali del vino e dei prodotti a base di vino, consentire alla Commissione di intervenire nei casi di eccedenze strutturali gravi e/o di problemi connessi alla qualità, assicurare la continuità dell'offerta e garantire la qualità del vino immesso sul mercato. Alcuni meccanismi ormai superati sono stati aboliti, come pure la possibilità di trovare sbocchi artificiali per prodotti non commerciabili.

Alcune misure esistenti vengono mantenute in quanto tuttora necessarie per ragioni tecniche e qualitative. Si tratta in particolare della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione quale misura di qualità, della distillazione dei vini ottenuti da uve a doppia classificazione e degli aiuti al magazzinaggio privato. Sono inoltre ancora disponibili aiuti destinati all'impiego dei mosti di uve per aumentare il titolo alcolometrico ("arricchimento") nonché aiuti alla trasformazione.

È introdotto un sostegno specifico alla distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola, al fine di favorire gli sbocchi per l'alcole ad uso alimentare. È

inoltre introdotto un provvedimento di distillazione di crisi, su base volontaria, in casi eccezionali di turbativa del mercato e/o per problemi di qualità.

Un'applicazione corretta delle misure di ristrutturazione e conversione dovrà ridurre l'eventuale ricorso alla distillazione di crisi, e la Commissione adeguerà gli obiettivi delle misure suddette in modo flessibile, in funzione delle esigenze del settore.

## **Associazioni di produttori e organismi di filiera**

### **Associazioni di produttori**

Gli Stati membri possono riconoscere associazioni con determinati fini (non definiti in modo limitativo). Qualora riconoscano tali associazioni, gli Stati membri devono disporre regolari controlli e informare la Commissione in merito alle decisioni di concessione o di revoca del riconoscimento.

### **Organismi di filiera**

Gli Stati membri possono fissare norme di commercializzazione per questi organismi, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario in materia di libera circolazione, concorrenza e principio di non discriminazione. Le norme fissate dagli Stati membri devono essere portate a conoscenza degli operatori con una pubblicazione ufficiale dello Stato membro interessato. Le attività degli organismi di filiera devono tener conto dell'interesse dei consumatori.

## **Regime di scambi con i paesi terzi**

Le attuali disposizioni in materia di titoli di esportazione, restituzioni all'esportazione, dazi all'importazione e contingenti tariffari sono mantenute. Sono inoltre vietate la vinificazione dei mosti di uve provenienti dai paesi terzi e le miscele di vini comunitari con vini importati, salvo se approvate dal Consiglio su proposta della Commissione.

## **Pratiche e trattamenti enologici; designazione, denominazione, presentazione e protezione**

### **Pratiche e trattamenti enologici**

Il regolamento del Consiglio stabilisce i principi di base relativi alle pratiche e ai trattamenti enologici comunitari autorizzati e ne fornisce un elenco. Oltre che per le norme di applicazione, la Commissione è responsabile per la fissazione e la modifica dei limiti, ad eccezione di quelli per l'acido sorbico, il sorbato di potassio e l'anidride solforosa.

Gli Stati membri possono continuare ad imporre condizioni più severe per garantire la tutela delle caratteristiche essenziali dei v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), dei vini da tavola designati con un'indicazione geografica, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

### **Designazione, denominazione, presentazione e protezione di determinati prodotti**

I principi di base in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione sono delineati nel regolamento. Le norme specifiche, incluso l'impiego obbligatorio e facoltativo di talune indicazioni particolari, figurano negli allegati VII (per i prodotti diversi dai vini spumanti) e VIII (per i vini spumanti). Un'innovazione è costituita dalla possibilità per gli operatori di impiegare altri termini facoltativi non contemplati specificamente dal regolamento del Consiglio, a condizione di poterne dimostrare la veridicità.

### **Olio d'oliva**

L'Unione europea è di gran lunga il principale produttore e consumatore mondiale di olio d'oliva.

Nel 1997/98 la produzione di olio d'oliva dell'UE è ammontata a 2 216 000 t, su un totale mondiale di 2 556 000 t, il che significa che l'80% dell'olio d'oliva prodotto nel mondo è di origine comunitaria. Gli Stati membri produttori sono, in ordine decrescente d'importanza, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo e Francia. La seguente tabella contiene informazioni dettagliate sulla capacità produttiva degli Stati membri produttori, sulle esportazioni e importazioni comunitarie nonché sulla variazione delle scorte negli ultimi sei anni.

È stato deciso di introdurre alcuni cambiamenti nel settore dell'olio d'oliva al fine di migliorare la qualità, stabilizzare i redditi, rafforzare la competitività ed equilibrare il mercato; gli elementi essenziali delle nuove disposizioni sono stati la semplificazione della disciplina e una maggiore efficacia dei controlli. In virtù delle nuove norme sono state introdotte misure transitorie, applicabili dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 2001, volte ad eliminare una serie di disfunzioni che hanno turbato il mercato e ad intraprendere un esame approfondito del settore in previsione di riforme più radicali da introdurre nel 2001. La riforma del settore dell'olio d'oliva comprende i seguenti elementi:

## Aumento della quantità massima garantita

Le misure adottate si traducono in un aumento del 31,6% della quantità massima garantita (QMG), che viene portata a 1 777 261 t, e in una riduzione del 5% dell'aiuto versato ai produttori. A decorrere dal 1° novembre 2001, l'aiuto alla produzione verrà concesso unicamente per l'olio ricavato da oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998, tranne in casi eccezionali previsti dal regolamento. Quest'ultimo prescrive inoltre:

- la ripartizione della QMG in quantità nazionali garantite (QNG) assegnate ai paesi produttori, per responsabilizzare maggiormente i produttori che oltrepassano la QMG;
- la possibilità di trasferire una parte delle QNG al settore delle olive da tavola;
- l'abolizione del regime di aiuto alla produzione con la distinzione tra piccoli produttori (meno di 500 kg) e altri produttori, che è risultato difficile da controllare;
- l'abolizione dell'aiuto al consumo, la cui efficacia è dubbia;
- un migliore ammasso privato, inteso come misura d'intervento per stabilizzare il mercato, nonché l'abolizione degli acquisti pubblici all'intervento.

### Oltre l'Agenda 2000

Sulla scia del processo di riforma avviato nel 1992 sono stati modificati, sia pure al di fuori dell'Agenda 2000, i regimi per il tabacco e per l'olio d'oliva, in risposta all'esigenza di una maggiore attenzione al mercato e di un miglioramento qualitativo della produzione nell'UE. I principali obiettivi delle misure adottate in vista di una sostanziale riforma del settore del tabacco erano da un lato il potenziamento della sua posizione economica e, dall'altro, il miglioramento qualitativo della produzione e una maggiore considerazione delle tematiche ambientali. Per il settore dell'olio d'oliva, nel novembre 1998 sono state introdotte misure transitorie che resteranno in vigore fino all'ottobre 2001, quando si procederà ad un esame globale del settore al fine di intraprendere riforme di più vasta portata. Obiettivo generale è stato quello di sopprimere le disfunzioni che turbano il mercato, tentando nel contempo di rafforzare la competitività del settore, semplificarne i meccanismi e orientarlo alla qualità.

I principali elementi delle misure adottate ed attuate in entrambi i settori a partire dal 1998 sono illustrati nei capitoli seguenti.

#### Olio d'oliva nell'UE (in migliaia di t)

	1993/4	1994/5	1995/6	1996/7	1997/8*	1998/9**
Scorta iniziale	400.8	317.1	240.4	122.8	294.5	545.1
Produzione	1 399.3	1 403.0	1 425.6	1 837.6	2 216.8	1 615.0
Totale Importazioni	152.8	179.0	73.7	145.5	117.8	150.0



Totale Esportazioni	182.7	182.5	164.8	220.2	227.1	230.0
Consumo + perdite	1 489.5	1 482.2	1 433.0	1 609.7	1 766.3	1 690.0
Scorta finale	317.1	240.4	122.8	294.5	545.1	390.1

\* Il dato contabile finale era di 618.3. A causa della discordanza di taluni dati relativi alla produzione e/o al consumo e alle perdite, la scorta finale è stimata all'incirca a 545.1.

\*\* Stima

Fonte: Consiglio oleicolo internazionale

## Razionalizzazione del regime

Poiché il Consiglio ha deciso di aumentare la QMG per adattare la produzione comunitaria di olio d'oliva alla realtà del mercato, le spese generate da questo aumento a carico del bilancio dell'UE saranno compensate, oltre che da una riduzione dell'aiuto, dalla semplificazione e razionalizzazione di talune misure che si erano dimostrate alquanto problematiche, quali l'aiuto specifico a favore dei piccoli produttori, che è stato soppresso, analogamente all'aiuto al consumo, e il sistema di acquisto all'intervento, che è stato sostituito con un sistema di ammasso privato.


## Miglioramenti relativi ai dispositivi di controllo e alla qualità

La Commissione potenzierà l'attuale sistema di analisi mediante fotografie aeree e, per raccogliere e analizzare i dati disponibili sul settore, si servirà del sistema d'informazione geografica attualmente impiegato per i seminativi, invece che del catasto oleicolo.

In questo periodo transitorio, la Commissione sta elaborando una strategia integrata finalizzata alla qualità quale elemento chiave per fedelizzare i consumatori ed aumentare il consumo di olio d'oliva nell'Unione europea e nei paesi terzi. Tale strategia è imperniata sulla qualità in senso lato e caratterizzata da un migliore coordinamento che in passato. Essa comprenderà tra l'altro un adeguamento delle definizioni e delle caratteristiche delle varie categorie di olio d'oliva, nonché disposizioni concernenti le denominazioni d'origine.

Infine, ai sensi del regolamento (CE) n. 2366/98 del Consiglio (recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01), i frantoi riconosciuti dovranno essere dotati di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso. A decorrere dalla campagna 1998/99 dovrà essere tenuta una contabilità comprendente informazioni

relative alle quantità di olive entrate, alle quantità di olive triturate e a quelle di olio ottenute, nonché i particolari relativi alla destinazione dell'olio d'oliva uscito dal frantoio.



**Quantità massime garantite (QMG in t)**

#### Settore del tabacco

L'Unione europea è il quinto produttore mondiale di tabacco greggio (4,5% della produzione totale) e il maggiore importatore (30% dell'offerta interna). L'assenza di valide alternative, unita al basso livello di meccanizzazione e all'elevato impiego di manodopera del settore, hanno reso necessaria l'introduzione di un sostegno comunitario per la produzione del tabacco. L'organizzazione comune dei mercati, creata nel 1970, è stata riformata da ultimo nel 1998. Nella seguente tabella figurano i dati principali relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di tabacco nell'Unione europea.

La riforma del settore del tabacco si è basata su due elementi fondamentali: da un lato, si è cercato di mantenere il sostegno alla produzione di tabacco greggio nella Comunità a causa della sua importanza economica e sociale; dall'altro, si è voluta migliorare la sua situazione economica modulando nel contempo una serie di aiuti comunitari in linea con la qualità del prodotto, una maggiore flessibilità e semplicità nella fissazione delle quote, procedure di controllo più severe e un maggiore rispetto dei requisiti in materia di salute


pubblica e di tutela dell'ambiente.

Sono stati pertanto adottati il regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento del Consiglio, e infine il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, in cui sono fissati i premi e i limiti di garanzia. Le misure adottate in vista di una riforma radicale prevedono quanto segue.

### **Promuovere la produzione di tabacco di migliore qualità**

Il premio concesso ad ogni produttore dipenderà dalla qualità della produzione dell'interessato. L'aiuto comunitario verrà infatti modulato in funzione del prezzo d'acquisto del tabacco greggio, unico dato oggettivo disponibile indice della qualità della produzione. Il sistema di modulazione deciso comprende una parte fissa ed una parte variabile allo scopo di combinare la funzione sociale dell'aiuto comunitario (offrire un reddito minimo ai produttori di tabacco) con la sua funzione economica (promuovere una produzione di qualità più adeguata alle esigenze del mercato interno). Questo sistema è volto a incentivare il produttore impegnato nel miglioramento della qualità della sua produzione concedendogli un premio superiore a quello concesso ai suoi colleghi, membri della stessa associazione, la cui produzione è però di qualità inferiore. L'obiettivo è di arrivare a modulare, dopo un periodo transitorio di tre anni, il 30-45% del premio in funzione della qualità del prodotto.

### **Produzione, importazioni ed esportazioni di tabacco greggio (in migliaia di t)**



Fonte: Progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee per il 2000, sezione III, documento di lavoro, maggio 1999.

## Protezione ambientale e ricerca

Un aiuto specifico non superiore al 2% del premio totale sarà versato alle associazioni di produttori ai fini di migliorare il rispetto per l'ambiente, promuovere la qualità della produzione, rafforzare la gestione e garantire il rispetto delle norme comunitarie nell'ambito delle associazioni stesse. La ritenuta sul premio volta al finanziamento del Fondo di ricerca e informazione sul tabacco è raddoppiata. Il Fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

- lotta contro il tabagismo, in particolare informazione del pubblico sui pericoli connessi al consumo del tabacco;
- ricerca per creare o sviluppare varietà e metodi colturali meno nocivi alla salute dell'uomo;
- studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività;
- divulgazione negli ambienti interessati dei risultati ottenuti con riguardo alle tematiche di cui sopra.

Come concordato nel quadro della riforma della PAC, il pagamento degli aiuti diretti sarà subordinato alla fissazione, da parte degli Stati membri, di talune condizioni in materia ambientale (cfr. capitolo sul regolamento orizzontale). Ciò concerne anche il settore del tabacco.

## **Consentire la riconversione dei produttori**

Il regolamento introduce un sistema di riscatto di quote a beneficio dei produttori che decidono di abbandonare il settore. Questo meccanismo ha una connotazione innanzitutto sociale, provvedendo una "rete di sicurezza" per i produttori. Inoltre, i produttori di tabacco che lo desiderano possono già beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2079/92 relativo al prepensionamento in agricoltura, purché soddisfino alle condizioni previste dalla normativa nazionale d'applicazione.

## **Rafforzare i controlli**

Sebbene la riforma del 1992 abbia dato modo di rafforzare considerevolmente i controlli nel settore, alcuni Stati membri non dispongono ancora dei mezzi atti a punire efficacemente i trasformatori che contravvengono al diritto comunitario. Per risolvere questo problema verrà instaurato un sistema di riconoscimento nazionale dei trasformatori. Tale sistema prevede un certo numero di controlli obbligatori da effettuare, come quello sulle superfici individuali coltivate.

## **Rendere più flessibile il regime delle quote**

Per consentire un migliore adeguamento tra produzione di tabacco comunitario ed esigenze del mercato, viene introdotta una certa elasticità nella gestione del regime delle quote. La riforma presentata facilita i trasferimenti di quote di produzione all'interno del gruppo di varietà, purché ciò non incida sul bilancio. Nella stessa ottica, anche la cessione tra produttori delle loro quote di produzione risulta agevolata. Affinché i prezzi fissati nei contratti rispecchino meglio le tendenze di mercato, la riforma prevede anche la possibilità di applicare un sistema di vendita all'asta ai contratti di coltivazione.

## **Semplificare la gestione amministrativa del settore**

Sostituendo l'attuale ripartizione delle quote ai singoli produttori con una ripartizione ogni tre anni alle associazioni di produttori, la riforma snellisce notevolmente le operazioni a carico delle amministrazioni nazionali.

Fonte : Comunità europee, 1995-2005 ([http:// europa.eu.int/comm/index](http://europa.eu.int/comm/index))

